



COMUNE DI SPINADESCO

Provincia di Cremona

COPIA

N° 30 del 20/12/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione: straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CONCESSIONE AFFERENTI GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PER GLI INTERVENTI A DESTINAZIONE AGRICOLA ESCLUSI PER LEGGE DALLA GRATUITA'

L'anno **duemiladiciotto**, addì **venti** del mese di **Dicembre** alle ore **19:00**, nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	P	A
1	LAZZARI ROBERTO	SI	
2	ARALDI SARA	SI	
3	CAVALLI NICOLA	SI	
4	MOSTOSI ELVIO	SI	
5	BARBISOTTI COSTANTINO	SI	
6	CAVALLI ALESSIA	SI	
7	CREMASCHI FRANCESCA	SI	
8	BASSI ROMEO ANADIR	SI	
9	REGGI NICOLO'	SI	
10	MANFREDA SALVATORE		SI
11	PAGANUZZI SONIA MARIA		SI

Presenti 9 - Assenti 2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale DOTT. FABIO MALVASSORI
Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. ROBERTO LAZZARI in qualità di SINDACO ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra riportato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che ai sensi dell'[articolo 11, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001](#), tutti i permessi di costruire sono onerosi, partecipando con un contributo agli oneri di urbanizzazione, mentre la gratuità degli stessi permessi di costruire è limitata ai casi eccezionali previsti dall'[articolo 17, comma 3, dello stesso d.P.R.](#) tra i quali ultimi ricadono le opere a destinazione agricola in funzione della conduzione del fondo eseguite all'interno della zona omogenea "E";

Considerato che, stante la previsione di stretta interpretazione dell'ipotesi di gratuità di cui al predetto [articolo 17, comma 3, lettera a\), del citato d.P.R.](#), sono possibili, sulla base del vigente ordinamento giuridico, dei permessi di costruire per interventi con destinazione agricola per le quali non è prevista la gratuità ovvero è prevista espressamente l'onerosità, a titolo di contributo o di oblazione, in particolare:

- a) per gli interventi a destinazione agricola, realizzati nella zona omogenea "E" ma a favore di imprese agricole non aventi la qualificazione soggettiva di imprenditore agricolo a titolo principale, per i quali l'[articolo 60, comma 1, lettera b\), della legge regionale n. 12 del 2005](#) prevede espressamente l'onerosità e, di conseguenza, la previsione di un contributo da versare in sede di rilascio del permesso di costruire;
- b) per gli interventi a destinazione agricola, ancorché realizzati nella zona omogenea "E", ma abusivamente in assenza di titolo abilitativo, per i quali sia richiesto il permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'[articolo 36 del d.P.R. n. 380 del 2001](#); in tali casi infatti la norma prevede espressamente, per i permessi di costruire potenzialmente gratuiti, il pagamento dell'oblazione commisurata al contributo di costruzione;
- c) per gli interventi a destinazione agricola, ancorché limitatamente ai casi, infrequenti ma possibili, ammessi dallo strumento urbanistico generale in zone diverse da quelle riconducibili alla classificazione di tipo "E", quindi non aventi il diritto alla gratuità per mancanza del requisito dell'ubicazione nella zona funzionale agricola;

Ritenuto di dover determinare il contributo di costruzione, con particolare riguardo agli oneri di urbanizzazione, per i casi sopra considerati, per i quali la legge regionale non ha stabilito alcuna tabella di riferimento, non avendo preso in considerazione gli interventi a destinazione agricola;

Preso atto che nessun problema si pone per le residenze agricole, per le quali, nei casi di mancata esenzione già considerati, trova applicazione il contributo di costruzione, sia per la quota afferente gli oneri di urbanizzazione che per la quota afferente al costo di costruzione, previsto per la residenza ordinaria nelle zone "E", mentre resta da determinare il contributo di urbanizzazione per gli insediamenti produttivi agricoli;

Rilevato che dalla [legge regionale di riferimento, n. 60 del 1977](#), non emerge alcun ostacolo alla determinazione degli oneri di urbanizzazione per i casi considerati, adempimento peraltro obbligatorio ai sensi della normativa citata e dei principi generali di certezza dei criteri impositivi oltre che di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, anzi, alla stessa legge regionale possono essere attinti i criteri generali per la determinazione degli oneri di urbanizzazione di cui trattasi, con gli opportuni adeguamenti;

Vista la relazione allegata, con il prospetto analitico dei costi delle opere di urbanizzazione, con la quale si ricostruisce l'incidenza degli oneri di urbanizzazione, sulla base di criteri regionali già adottati con la deliberazione del Consiglio regionale n. II/557 del 28 luglio 1977 (provvedimento attuativo della [legge regionale n. 60 del 1977](#) (tuttora applicabile in relazione alle previsioni di cui [articolo 25, comma 8, della legge regionale n. 12 del 2005](#)) per gli insediamenti produttivi ordinari, adattandoli agli insediamenti produttivi agricoli, e ritenuti coerenti, ragionevoli e congrui i risultati, tenuto conto della specifica situazione locale;

Ritenuto il presente atto di competenza del Consiglio comunale, in quanto avente natura di ordinamento di tributo locale, ai sensi dell'[articolo 42, comma 2, lettera g\), del decreto legislativo n. 267 del 2000](#);

Acquisto il parere favorevole del responsabile ufficio tecnico, ai sensi art. 49 D.Lgs 267/2000,

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi in forma palese e per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare le premesse quali parte integranti e sostanziali del presente atto;
2. di determinare, nella misura di seguito indicata, l'incidenza del contributo di concessione, per la quota relativa agli oneri di urbanizzazione, relativamente agli interventi a destinazione produttiva agricola, costituiti da edifici o attrezzature assimilabili, per i quali la legge non accordi la gratuità o preveda espressamente l'onerosità, e in particolare:
 - a) realizzati nella zona omogenea "E" da imprese agricole non aventi il requisito soggettivo di imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'[articolo 60, comma 1, lettera b\), della legge regionale n. 12 del 2005](#);
 - b) realizzati nella zona omogenea "E", ma abusivamente in assenza di titolo abilitativo, per i quali sia richiesto il permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'[articolo 36 del d.P.R. n. 380 del 2001](#);
 - c) ammessi dallo strumento urbanistico generale in zone diverse da quelle riconducibili alla zona "E", quindi non aventi il diritto alla gratuità per mancanza del requisito dell'ubicazione nella zona funzionale agricola;
3. di approvare la relazione allegata e il relativo prospetto dimostrativo, dai quali risultano gli oneri di urbanizzazione nella seguente misura:

		Contributo per oneri di urbanizzazione in Euro/mq		
	per ciascun mq. di superficie utile netta di	primaria	secondaria	smaltimento rifiuti e recupero ambientale
A	Strutture coperte adibite ad allevamento	25,00	10,00	5,00
B	Altre strutture coperte chiuse o semichiusate	15,00	7,50	2,50
C	Altre strutture coperte, aperte su almeno tre lati, o altre	10,00	5,00	1,00

4. in caso di interventi di ristrutturazione, per i medesimi casi di cui al numero 1) della presente deliberazione, il contributo per opere di urbanizzazione è ridotto del 50% (pari alla metà di quanto determinato per le nuove costruzioni).

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CONCESSIONE AFFERENTI GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PER GLI INTERVENTI A DESTINAZIONE AGRICOLA ESCLUSI PER LEGGE DALLA GRATUITA'

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Spinadesco, li 14/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Mara Ruvoli

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Roberto Lazzari

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabio Malvassori

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che ai sensi dell'art. 134, comma 1° del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : _____ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabio Malvassori

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Spinadesco,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabio Malvassori

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Spinadesco,
21/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio Malvassori